



Trento, 21 giugno 2017

Ordinanza contingibile e urgente n. 3/2017

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "Magica Notte" delle Feste Vigiliane 2017.

IL SINDACO

PREMESSO:

– che nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, nell'area del centro storico cittadino e nel quartiere "Le Albere" si svolgeranno gli eventi della tradizionale "Notte Magica" delle Feste Vigiliane;

– che nelle precedenti edizioni dell'evento si è registrato un elevato afflusso di persone e che tale situazione come evidenziato nella nota del Questore di Trento, prot. Cat A.4/2017/Gab./4643 di data 20 giugno 2017 può determinare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con pericolo per l'incolumità dei partecipanti, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale;

– che i recenti fatti di Torino, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza, la necessità di adottare opportune strategie di sicurezza e nell'ambito di queste, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n.555/0001991/OP/2017/1 d.d. 07 giugno 2017, valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

– che con la stessa nota prot. Cat A.4/2017/Gab./4643 di data 20 giugno 2017 il Questore di Trento, nell'ambito della fase di pianificazione della migliore strategia di sicurezza e delle misure volte a salvaguardia dell'incolumità di tutte le persone che parteciperanno all'evento, ha chiesto che nei confronti dell'organizzatore dell'evento, degli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di bevande, anche in forma temporanea, che operano a qualsiasi titolo all'interno del centro storico ed altre zone direttamente interessate all'evento, venga disposto:

- 1) il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine;
- 2) il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro negli spazi esterni ai pubblici esercizi o agli altri esercizi autorizzati anche temporaneamente a tali attività;
- 3) di ammettere la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente nei



plateatici concessi ai pubblici esercizi, a condizione che tali contenitori non vengano portati all'esterno dell'area oggetto dell'occupazione;

RITENUTO

quindi necessario, al fine di evitare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, che possano creare pericolo per l'incolumità dei partecipanti all'evento e delle persone presenti nelle aree in cui si svolgono le manifestazioni della "Magica Notte" delle Feste Vigiliane, adottare i provvedimenti di limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande richiesti dal Questore di Trento;

VISTI:

- l'art. 54 comma 4 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza 4-7 aprile 2011 n.115 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2011, n.16 – Prima serie speciale), a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta "...con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- l'art. 18 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige";
- gli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Approvazione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- la L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera";
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";
- l'art. 2 comma 3 della L.P. 3 agosto 2010, n.19 "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche" che indica: "Il comune territorialmente competente in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";



Dato atto che con nota prot. C_L378|RF_S006|144982 d.d. 21 giugno 2017 il contenuto della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, in applicazione del succitato art. 54 del D.lgs. 267/2000.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che all'interno delle seguenti zone:

- Centro storico cittadino, ossia nell'area ricompresa tra Via Torre Vanga, Via Torre Verde, Piazza Sanzio, Via B. Clesio, Via dei Ventuno, Piazza Venezia, L.go P. Nuova, Via S. F. D'Assisi, L.go Pigarelli, P.zza Fiera, Via Travai, Via Giusti, Via Rosmini, Prepositura, P.zza da Vinci (dette vie incluse);
- Piazza Fiera e Via Santa Croce;
- Quartiere "Le Albere", ossia l'area ricompresa nelle vie: Corso Lavoro e Scienza, Via M. Baldo, Via Sanseverino (dette vie incluse);
- Parco Fratelli Michelin;

dalle ore 20:30 del giorno 24 giugno 2017 alle ore 03:00 del giorno 25 giugno 2017:

- 1) il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine;**
- 2) il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro negli spazi esterni ai pubblici esercizi o agli altri esercizi autorizzati anche temporaneamente a tali attività;**
- 3) di ammettere la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente nei plateatici concessi ai pubblici esercizi, a condizione che tali contenitori non vengano portati all'esterno dell'area oggetto dell'occupazione;**

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad **€ 178,00**, secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni a regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali).

L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.



INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge;

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

LG/me

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio Segreteria Generale
- Ufficio Sportello Attività produttive